



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: UNICO 2010 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE

Come ogni anno, in vista dell'imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, riteniamo opportuno fornire ai nostri clienti un vademecum che riassume i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine agli istituti della rateazione e della compensazione.

Scadenza ordinaria – 16 giugno 2010

Scade il prossimo 16 giugno 2010 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti da Unico 2010. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2009, quanto il primo acconto per il periodo d'imposta 2010. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010.

Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2010

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.

Rateazione

Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2010 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data del primo versamento (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione).

La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

In caso di prima rata versata a partire dal 16 giugno

Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 giugno	0,00	I	16 giugno	0,00
II	30 giugno	0,16	II	16 luglio	0,33
III	02 agosto	0,49	III	16 agosto	0,66

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

IV	31 agosto	0,82	IV	16 settembre	0,99
V	30 settembre	1,15	V	18 ottobre	1,32
VI	2 novembre	1,48	VI	16 novembre	1,65
VII	30 novembre	1,81			

In caso di prima rata versata a partire dal 16 luglio					
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 luglio	0,00	I	16 luglio	0,00
II	02 agosto	0,16	II	16 agosto	0,33
III	31 agosto	0,49	III	16 settembre	0,66
IV	30 settembre	0,82	IV	18 ottobre	0,99
V	2 novembre	1,15	V	16 novembre	1,32
VI	30 novembre	1,48			

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap saldo	3800	
Irap acconto prima rata	3812	
Irap acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato - importi rateizzabili - Sez. Erario	1668	
Addizionale Regionale	3801	-
Addizionale Comunale	3844	-
Addizionale Comunale acconto	3843	-

I crediti che risultano dal Modello Unico 2010 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta per il quale tale dichiarazione viene redatta. Generalizzando, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni che successivamente verranno presentate.

E' bene ricordare che l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a € 10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00 l'utilizzo della compensazione è subordinato all'apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato.

Il limite massimo dei crediti d'imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati è di € 516.456,90 per ciascun anno solare, Se il credito vantato verso l'erario fosse superiore a tale soglia

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta ed in parte alla data di approvazione del bilancio:

In caso di approvazione del bilancio **entro il 120° giorno dalla chiusura del periodo d'imposta** (situazione ordinaria)



il termine per il versamento delle imposte è il giorno **16 del sesto mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta; pertanto le società che chiudono l'esercizio il 31 dicembre 2009, verseranno le imposte entro il **16 giugno 2010**.

In caso di approvazione del bilancio **oltre i 120 giorni**



il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno **16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l'approvazione** del bilancio (se l'approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 16 giugno; se l'approvazione è intervenuta nel mese di giugno, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 luglio); se il bilancio non è approvato entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che si chiudono al 31 dicembre, entro il 16 luglio).

Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte sia per il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, sia per le rateazioni sia per le compensazioni.

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2010 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016